



DETERMINAZIONE U.O.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE n. 272 del 03/11/2025

**OGGETTO: Determinazione provvisoria del c.d. "Valore orario soglia" ai sensi dell'art. 27 comma 3 del CCNL 23/01/2024 della Dirigenza Area Sanità - anno 2025.**

**IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE**

**Premesso** che in data 23 gennaio 2024 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Sanità Triennio 2019-2021;

**Visti:**

- l'art. 15, comma 3, del d. Lgs. n.502/92 e s.m.i., il quale dispone che: *"l'attività dei dirigenti sanitari è caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, dall'autonomia tecnico-professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e verifica, sono progressivamente ampliati. L'autonomia tecnico-professionale, con le connesse responsabilità, si esercita nel rispetto della collaborazione multiprofessionale, nell'ambito di indirizzi operativi e programmi di attività promossi, valutati e verificati a livello dipartimentale ed aziendale, finalizzati all'efficace utilizzo delle risorse e all'erogazione di prestazioni appropriate e di qualità. Il dirigente, in relazione all'attività svolta, ai programmi concordati da realizzare ed alle specifiche funzioni allo stesso attribuite, è responsabile del risultato anche se richiedente un impegno orario superiore a quello contrattualmente definito"*.
- l'art. 27, comma 2, del CCNL 23/01/2024, secondo il quale: *"l'orario di lavoro dei dirigenti è definito in 38 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico nonché al mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento"*;
- l'art. 27, comma 3, del CCNL 23/01/2024 nel quale si specifica che l'eventuale impegno orario prestato in eccesso rispetto a quello definito dal precedente comma 2, tenuto conto delle 4 ore di formazione (comma 6), viene considerato utile al raggiungimento degli obiettivi e programmi di lavoro concordati da realizzare entro un limite oltre il quale tale eccedenza potrà essere recuperata attraverso la fruizione di periodi di riposo;

**Dato atto** che il c.d. "valore orario soglia" è definito come il limite oltre il quale l'eventuale impegno orario aggiuntivo (oltre le 38 ore settimanali) prestato dal singolo dirigente potrà essere recuperato attraverso la fruizione di periodi di riposo e risulta determinato come segue:

- media pro-capite aziendale delle disponibilità del fondo destinata alla retribuzione di risultato, nettizate delle risorse INAIL (rif. art. 75 comma 3) e dei residui del fondo per la retribuzione degli incarichi (rif. art. 72, comma 3, secondo periodo);
- numero dei dirigenti in servizio all'1 gennaio dell'anno di riferimento (Tempo determinato e Tempo indeterminato) a rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo, con esclusione dei soli dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa;
- n. valore divisore pari a 40;

**Atteso che:**

- la formula di applicazione dell'algoritmo di cui al comma 3 dell'art. 27 è così riassunta:



DETERMINAZIONE U.O.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE n. 272 del 03/11/2025

fondo risultato anno "n" - risorse INAIL anno "n" +  
residui del fondo condizioni lavoro anno "n-1"  
$$\frac{\quad}{[\text{n. dirigenti 1.1 anno n}] \times 40}$$

- le risultanze della formula sopra indicata determinano il c.d. Valore Soglia che viene poi riportato sul cartellino telematico di ciascun Dirigente Area Sanità, ad eccezione dei Direttori di Struttura Complessa;

**Tenuto conto** che la consistenza definitiva del Fondo di risultato 2025 sarà rideterminata con apposito provvedimento solo in sede di bilancio di esercizio (D.l. Calabria, Art. 1, comma 435, L. n. 205/2017) è conseguentemente, ci si riserva di ridefinire il c.d. Valore soglia;

**Precisato** che l'eventuale eccedenza oraria:

- è soggetta alla espressa approvazione da parte del dirigente responsabile, previa verifica della sussistenza dei relativi presupposti sulla base delle esigenze organizzative, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di automatismo;
- viene recuperata nell'anno di riferimento ovvero entro i primi sei mesi dell'anno successivo; qualora, eccezionalmente, al termine dei 6 mesi, residuino ulteriori ore da recuperare che non sia stato possibile fruire per esigenze organizzative, il recupero deve comunque aver luogo entro i successivi 6 mesi.
- in nessun caso può dar luogo alla corresponsione di trattamenti economici;

**Ritenuto** pertanto di calcolare il "valore orario soglia" per l'anno 2025 come segue:

$$\begin{array}{r} 272.370,00 + \\ 405.710,58 = \\ \hline 678.080,58 = 74,03 \text{ centesimi} \\ 229 \times 40 \end{array}$$

**74 ore e 2 minuti**

**Acquisito** il visto contabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

**Dato atto** che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio aziendale;

#### DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di determinare il cosiddetto "valore orario soglia provvisorio" per l'anno 2025, definito come il limite oltre il quale l'eventuale impegno orario aggiuntivo (oltre le 38 ore settimanali) prestato dal singolo dirigente potrà essere recuperato attraverso la fruizione di periodi di riposo, in complessive 74 ore e 2 minuti;



DETERMINAZIONE U.O.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE n. 272 del 03/11/2025

2. di dare atto che l'eventuale impegno orario aggiuntivo rispetto all'orario mensile dovuto è soggetto alla espressa approvazione da parte del dirigente responsabile, previa verifica della sussistenza dei relativi presupposti sulla base delle esigenze organizzative, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di automatismo;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio aziendale;
4. di riservarsi la possibilità di ridefinire il c.d. Valore soglia in esito all'approvazione del provvedimento aziendale circa i Fondi per il trattamento accessorio 2025 definitivi;
5. di trasmettere il provvedimento agli Uffici competenti per gli adempimenti conseguenti;
6. di mettere a disposizione la presente determinazione, in copia, al Collegio Sindacale dell'Azienda;
7. di dare atto che l'originale della presente determinazione è depositato presso la U.O.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane;
8. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale.

**IL DIRETTORE**  
**U.O.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE**  
Dott. Vito Nicolai

**UOC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità**

Visto per la regolarità contabile

Il Direttore Dott.ssa Emilia Martignoni

**UOC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane**

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento ex l. 241/90: dott. Vito Nicolai

Pratica trattata da: dott. Giovanni Terrana

ATTI n. 2025/1.4.6.